

CONVENZIONE TARIFFARIA

tra

**H+ Gli Ospedali Svizzera delle
neuropsicologhe e dei neuropsicologi vizzeri (H+),
l'Associazione s (ASNP)**

(detti in seguito fornitori di prestazioni)

e

l'Assicurazione invalidità (AI),
rappresentata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),

gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni,
rappresentati dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM)

(detti in seguito assicuratori)

Note preliminari

Per facilitare la lettura della Convenzione si rinuncia a utilizzare la forma femminile e si usa il maschile per entrambi i sessi. La versione determinante è quella tedesca.

Art. 1 Campo d'applicazione

¹La presente Convenzione tariffaria disciplina la rimunerazione delle prestazioni ambulatorie di neuropsicologia fornite alle persone assicurate in virtù dell'art. 27 cpv. 1 LAI e dell'OAI, dell'art. 56 cpv. 1 LAINF e dell'OAINF nonché dell'art. 26 cpv. 1 LAM e dell'OAM.

²I seguenti allegati sono parte integrante della presente Convenzione:

- 1) la tariffa (allegato 1)
- 2) le disposizioni d'esecuzione (allegato 2)
- 3) l'accordo sulla Commissione paritetica di fiducia
- 4) l'accordo concernente la garanzia della qualità
- 5) l'accordo sul valore del punto

³La Convenzione tariffaria vale per l'insieme della Svizzera.

Art. 2 Condizioni d'ammissione

¹La Convenzione tariffaria si applica ai trattamenti neuropsicologici ambulatori prestati agli assicurati ai sensi della LAI, della LAINF e della LAM in istituzioni che soddisfano le condizioni d'ammissione secondo l'articolo 2, capoverso 2.

²Sono autorizzati a fatturare prestazioni neuropsicologiche ambulatorie i neuropsicologi che hanno acquisito un diploma con psicologia come materia principale presso un'università e che nel quadro del perfezionamento postgraduato hanno svolto per 5 anni un'attività clinico-neuropsicologica in un'istituzione ammessa. L'ammissione della neuropsicologia di un'istituzione presuppone che il neuropsicologo responsabile soddisfi le suddette condizioni d'ammissione.

La CPF decide in merito all'ammissione di fornitori di prestazioni con una formazione e un perfezionamento equivalenti.

Sono pure ammessi i fornitori di prestazioni che già prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione tariffaria avevano provato di possedere una qualificazione professionale comparabile e potevano regolarmente fatturare prestazioni neuropsicologiche ambulatorie a carico degli assicuratori. Alla Convenzione possono inoltre aderire coloro che sono in possesso di una formazione di base e continua estera comparabile e dei corrispondenti attestati. La CPF decide in merito alle condizioni che i neuropsicologi con garanzia dei diritti acquisiti o quelli con diploma estero devono soddisfare per fatturare le prestazioni neuropsicologiche ambulatorie.

³I non membri di H+ e dell'ASNP che soddisfano le condizioni d'ammissione possono aderire alla Convenzione come contraenti individuali. L'adesione comporta il pieno riconoscimento della presente Convenzione e delle sue parti. I non membri devono versare una tassa d'adesione e un contributo annuo alle spese. Le modalità sono regolate nelle disposizioni d'esecuzione (allegato 2).

Art. 3 Condizione per la fornitura di prestazioni

¹I neuropsicologi praticano esami e terapie neuropsicologici dietro prescrizione medica e allestiscono perizie su mandato degli assicuratori.

²Nei limiti delle prescrizioni legali, i neuropsicologi sono liberi nella scelta delle misure diagnostiche e terapeutiche. Su tale base scelgono la terapia adeguata secondo i principi dell'economicità e dell'adeguatezza. Essi si impegnano a limitare il trattamento alla misura necessaria allo scopo del trattamento.

³Le parti contraenti si accordano sull'indicazione della diagnosi e dei codici diagnostici in applicazione degli art. 79 OAI, 69a OAINF e 94a LAM.

Art. 4 Garanzia della qualità

Le parti contraenti prendono congiuntamente, in un accordo separato, le misure per garantire la qualità delle prestazioni di neuropsicologia. Le disposizioni da convenire sono vincolanti per i neuropsicologi.

Art. 5 Formalità di prescrizione e rimunerazione

¹Se sono prescritte nove o meno sedute terapeutiche, la prescrizione va inviata all'assicuratore al termine della serie di sedute, insieme con la fattura.

²Se sono stati effettuati trattamenti successivi (più di nove sedute), il modulo di prescrizione per questi trattamenti va inviato immediatamente all'assicuratore competente. L'autorizzazione dell'assicuratore per le ulteriori sedute è ritenuta concessa se l'assicuratore non fa opposizione presso il neuropsicologo competente entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del modulo di prescrizione.

³Tutte le comunicazioni all'assicuratore devono contenere informazioni sulla persona assicurata (numero d'assicurazione o numero d'infortunio, cognome, nome, data di nascita e luogo di domicilio), come anche la designazione dell'assicurazione competente (ufficio AI, sezione, agenzia ecc.).

⁴Anche i trattamenti di lunga durata (dalla 37^a seduta) necessitano di una prescrizione medica. L'assicuratore competente può fissare assieme al medico inviante e al neuropsicologo i controlli medici, il tipo della terapia come anche il numero di sedute.

⁵Se è necessario un esame diagnostico comprendente interpretazioni, analisi dei dati, rapporto, discussione del reperto e colloquio di consulenza, una volta concluso l'esame la prescrizione va inviata all'assicuratore, insieme con la fattura.

⁶Per l'allestimento di perizie neuropsicologiche nonché per gli esami in questo contesto è necessario un mandato scritto dell'assicuratore.

⁷Nei casi dubbi il neuropsicologo deve giustificare, a richiesta degli assicuratori, le misure terapeutiche previste e/o la fatturazione delle corrispondenti cifre della tariffa.

⁸Per l'Assicurazione invalidità è applicabile l'art. 5 delle Disposizioni d'esecuzione.

Art. 6 Rimunerazione delle prestazioni

¹Debitore della rimunerazione è l'assicuratore competente, al quale viene inviata la fattura al termine del trattamento o di una serie di trattamenti. La fatturazione deve avvenire secondo le disposizioni d'esecuzione (allegato 2).

²Dall'assicurato non si può esigere nessuna rimunerazione aggiuntiva. Fanno eccezione le sedute mancate dall'assicurato per propria colpa.

³La base per il conteggio delle prestazioni neuropsicologiche ambulatorie è costituita dalla tariffa secondo l'allegato 1. Il valore del punto viene fissato in un accordo separato.

Art. 7 Controversie

¹Una commissione paritetica di fiducia funge da organo di conciliazione contrattuale per le controversie tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori. La sua costituzione e le questioni di procedura sono regolate nell'Accordo sulla commissione paritetica di fiducia (CPF) stipulato dalle parti contraenti.

²L'ulteriore procedura in caso di controversie è retta dall'art. 57 LAINF, dall'art 27^{bis} LAI risp. dall'art. 27 LAM.

³I compiti della CPF sono regolati in un accordo separato.

⁴Le parti contraenti possono ricorrere di comune accordo a neuropsicologi di fiducia.

Art. 8 Entrata in vigore, adeguamenti e disdetta della Convenzione

¹La presente Convenzione tariffaria entra in vigore il 1° gennaio 2004. Le perizie e le prestazioni effettuate per il loro allestimento, il cui mandato è stato impartito fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere fatturate secondo la vecchia tariffa (tassi AI). Le prestazioni terapeutiche sono rimunerate secondo la vecchia tariffa (tassi AI) solo fino all'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito vanno fatturati i tassi secondo la nuova tariffa.

²La Convenzione tariffaria, le sue parti integranti o gli accordi separati possono essere modificati di comune accordo in qualsiasi momento, anche senza disdetta.

³La Convenzione tariffaria può essere disdetta con un preavviso di 6 mesi al 30 giugno o al 31 dicembre, la prima volta il 1° gennaio 2005.

⁴Le parti contraenti si impegnano a intavolare nuove trattative immediatamente dopo la disdetta della Convenzione tariffaria. Se non si raggiunge un accordo entro il termine di disdetta, la presente Convenzione tariffaria resta provvisoriamente in vigore fino alla conclusione di una nuova convenzione, ma al massimo per un altro periodo di sei mesi.

⁵Tutte le convenzioni e gli accordi in merito alla rimunerazione delle prestazioni neuropsicologiche stipulati tra le parti contraenti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono abrogati al 31 dicembre 2003.

Berna, Lucerna e Zurigo, 31 dicembre 2003

H+ Gli Ospedali Svizzeri

Il presidente

La direttrice

P. Saladin

U. Grob

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Divisione assicurazione invalidità
La vicedirettrice

B. Breitenmoser

Associazione svizzera delle

neuropsicologhe e dei neuropsicologi

Il presidente

Commissione assicurazione

G. Steiger

A. Gonser

Commissione delle tariffe mediche LAINF

Il presidente

W. Morger

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Il direttore ad interim

K. Stampfli